

Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a.

Servizi di gestione amministrativa-contabile, di gestione posizione iscritti, di back office titoli e di valorizzazione in favore di fondi pensione e forme pensionistiche complementari a carattere territoriale aventi sede nella Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Capitolato d'oneri**





## **CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 NORME DI APPALTO**

- 1.1. Il rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione della gara è disciplinato dal Decreto legislativo (D.Lgs.) 12 aprile 2006, n. 163, dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, dal decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010, n. 207, dalle condizioni generali e particolari contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel suo allegato "Contenuti tecnici dei servizi in appalto", nelle offerte tecnica ed economica a base dell'aggiudicazione e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti di disciplina ed in quanto applicabili, dalle disposizioni del codice civile relative al contratto d'appalto (articoli 1655 e seguenti).

### **Art. 2 LINGUA UTILIZZABILE**

- 2.1 Nel rapporto contrattuale sarà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

### **Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO**

- 3.1 L'appalto (di seguito, "Appalto") ha ad oggetto l'espletamento delle ordinarie attività contabili ed amministrative, delle attività relative alla gestione delle singole posizioni degli iscritti, delle attività di valorizzazione del portafoglio titoli e di determinazione del patrimonio, nonché tutte le attività ed adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dalle indicazioni e prescrizioni della COVIP in favore di fondi pensione e forme pensionistiche complementari a carattere territoriale aventi sede nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, come meglio descritte nell'allegato documento "Contenuti tecnici dei servizi in appalto" (di seguito, "Allegato").
- 3.2. Le prestazioni dedotte in Appalto consistono, in conformità alle specifiche tecniche definite dall'Allegato:

***Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a.***

*Servizi di gestione amministrativa-contabile, di gestione posizione iscritti, di back office e di valorizzazione in favore di fondi pensione e forme pensionistiche complementari a carattere regionale aventi sede nella Valle d'Aosta*

- i) nelle attività amministrative e gestionali relative ai fondi pensione;
- ii) nelle attività a carattere contabile;
- iii) nelle attività relative alle prestazioni ed agli eventi relativi agli aderenti;
- iv) nelle attività e nei servizi relativi al back office titoli, alla contabilità e gestione portafoglio da prestare direttamente o attraverso Società di Gestione del Risparmio;
- v) nelle attività atte a preservare i requisiti generali del sistema informatico e le procedure di sicurezza;
- vi) nelle ulteriori attività di carattere generale connesse e strumentali allo svolgimento di quelle indicate ai punti precedenti;
- vii) nell'espletamento di tutti gli adempimenti ed obblighi relativi alla gestione di forme pensionistiche complementari prescritti dalle disposizioni normative vigenti e previsti dalle indicazioni dell'Autorità di vigilanza di settore.

3.3 Le prestazioni dedotte in Appalto devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente Capitolato d'oneri e dell'Allegato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, tutte le attività necessarie al corretto espletamento dei servizi di gestione amministrativa-contabile, di gestione posizione iscritti, di back office e di valorizzazione in favore di fondi pensione e forme pensionistiche complementari a carattere regionale aventi sede nella Valle d'Aosta.

**Art. 4 ONERI ED OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE**

4.1 Ferma l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi generali:

***Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a.***

*Servizi di gestione amministrativa-contabile, di gestione posizione iscritti, di back office e di valorizzazione in favore di fondi pensione e forme pensionistiche complementari a carattere regionale aventi sede nella Valle d'Aosta*

- i) l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali, contributive ed assicurative) vigenti ed applicabili alla propria attività;
- ii) l'organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'Appalto;
- iii) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dal loro coordinamento (ivi comprese eventuali maggiorazioni salariali);
- iv) la cura dei rapporti con le autorità e gli enti pubblici e privati coinvolti nell'esecuzione dell'Appalto;
- v) la designazione di un "Capo progetto" – che costituisce interfaccia e referente unico per l'Amministrazione aggiudicatrice durante l'espletamento delle attività e dei servizi dedotti in Appalto – nonché la sua reperibilità 24 ore su 24;
- vi) l'assegnazione di personale esperto e qualificato all'espletamento delle attività e dei servizi dedotti in Appalto;
- vii) l'adozione, nell'esecuzione dell'Appalto, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire l'incolumità e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, degli eventuali terzi subappaltatori ed ausiliari e del personale di questi ultimi;
- viii) le spese di stipula del contratto, di stampa, di rilegatura, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione ed esecuzione dell'Appalto;
- ix) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso in cui le attività ed i servizi dedotti in Appalto ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

- x) ogni altro onere o spesa che, ancorché non menzionati nei precedenti punti, si connotino come indispensabili per il corretto adempimento dell'Appalto.

4.2 Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende remunerato attraverso i prezzi offerti in sede di gara.

## **CAPO II – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE**

### **Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

- 5.1 La durata dell'Appalto è stabilita in 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla stipula del contratto e non ne è consentito il rinnovo.
- 5.2 L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di completare e di mettere a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice tutti i dati e la documentazione utile, relativamente alle attività ed adempimenti previsti in riferimento al periodo di durata del contratto dalle disposizioni normative, fiscali e previdenziali in materia e dalle Autorità di Vigilanza, anche successivamente alla data di scadenza del contratto stesso.
- 5.3 L'Appaltatore ha comunque l'obbligo, su richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, di proseguire, alle stesse condizioni contrattuali, la prestazione delle attività e dei servizi dedotti in Appalto anche oltre il termine stabilito nell'art. 5.1 e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dal termine predetto, in funzione dell'esigenza dell'Amministrazione aggiudicatrice di condurre a termine le procedure concorsuali per l'individuazione del nuovo contraente.
- 5.4 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dell'Appalto subito dopo l'aggiudicazione definitiva, sotto le riserve di legge, ed in attesa della stipula del contratto.

### **Art. 6 TERMINI DI ESECUZIONE**

- 6.1 I termini concessi all'Appaltatore per l'esecuzione delle attività e dei servizi dedotti in Appalto sono quelli indicati nel paragrafo "*Standard e tempistiche di esecuzione dei servizi*" dell'Allegato. Eventuali sospensioni ai predetti termini che si rendessero indispensabili per casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali dovranno essere concordate con l'Amministrazione aggiudicatrice.

### **CAPO III – OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 7 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

- 7.1 Nessuna variante ai contenuti dell'Allegato e dell'offerta presentata in sede di gara può essere introdotta dall'Appaltatore in corso di esecuzione, senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione aggiudicatrice la quale si riserva, inoltre, la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, nei limiti di cui all'art. 7.3 ed ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse del buon esito e dell'economia dell'Appalto, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 311 predetto.
- 7.2 L'Appaltatore in corso di esecuzione può proporre all'approvazione discrezionale dell'Amministrazione aggiudicatrice modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali delle prestazioni appaltate che non comportino riduzione degli standard qualitativi prescritti e che mantengano inalterati i termini di esecuzione assegnati.
- 7.3 Le variazioni in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, introdotte per volontà dell'Amministrazione aggiudicatrice non possono eccedere il 20% dell'importo contrattuale di Appalto e sono eseguite alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fissate per l'Appalto originario. Tali variazioni, ove omogenee rispetto alle prestazioni dedotte nel contratto originario, sono compensate applicando alle differenti quantità i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara; in difetto, si procede alla determinazione di nuovi prezzi.

## **Art. 8 CESSIONE E SUBAPPALTO**

- 8.1 Il contratto d'Appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 8.2 L'Appaltatore, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, può subappaltare o concedere in cottimo le prestazioni dedotte in appalto, facendone indicazione nell'offerta e comunque in misura non eccedente il 30% dell'importo complessivo dell'Appalto.
- 8.3 Il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- i) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggiudicatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - ii) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - iii) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche.
- 8.4 L'Appaltatore resta comunque unico responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, manlevando totalmente quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa dei subappaltatori o da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento danni che terzi possano avanzare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.



- 8.5 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 8.6 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti, da esso Appaltatore, via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto disposto nel precedente periodo, l'Amministrazione aggiudicatrice sospende i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore medesimo finché perduri il suo inadempimento; qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto.
- 8.7 Per quanto non previsto nel presente Articolo, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006.

## **Art. 9 PROPRIETA' DEI DATI**

- 9.1 I dati relativi all'Amministrazione aggiudicatrice e/o ai clienti della medesima presenti negli archivi dell'Appaltatore in funzione dell'espletamento delle attività e dei servizi dedotti in Appalto, sono di proprietà, rispettivamente, dell'Amministrazione aggiudicatrice e/o dei suoi clienti.
- 9.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, i dati di proprietà di quest'ultima e/o dei suoi clienti nel formato in suo possesso. Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice richieda i dati in un formato particolare, o comunque diverso da quello in possesso dell'Appaltatore, quest'ultimo ha l'obbligo di fornire gli stessi dati nel diverso

formato richiesto nei modi, nei tempi ed al costo che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

## **Art. 10 GARANZIE**

10.1 L'Appaltatore è tenuto a prestare in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice le seguenti garanzie:

- i) Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d'appalto pari a euro € 12.967,80 (dodicimilanovecentosessantasette/80). Tale cauzione è costituita a mezzo di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria con validità indicata nel disciplinare di gara. Essa deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché l'obbligo dell'istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario. La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e, nei confronti dell'Appaltatore, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- ii) Cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dell'Appalto. Tale cauzione definitiva, da costituirsi a mezzo di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria dall'Appaltatore prima della stipula del contratto, è stabilita nella misura del 10% del prezzo d'Appalto, al netto di IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del committente, la sua validità sino al termine di durata del contratto, l'espressa disposizione in forza della quale la cauzione è da intendersi tacitamente rinnovata oltre il termine di scadenza indicato in polizza fino al momento della restituzione al garante dell'originale della polizza corredato di dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione aggiudicatrice, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di idoneo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato allo scadere del termine di durata del contratto. La cauzione garantisce l'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti da inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. E' ammessa la riduzione dell'importo della cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nella lettera i), ultimo periodo, del presente Articolo.

#### **CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL PREZZO.**

##### **Art. 11 PREZZO DELL'APPALTO**

- 11.1 Il prezzo presunto dell'Appalto posto a base di gara è quantificato in € 648.390,00 (seicentoquarantottotrecentonovanta/00), al netto di I.V.A., ed è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato d'oneri e nell'Allegato nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per la corretta esecuzione delle attività e dei servizi dedotti in Appalto. Il costo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), non sussistendo rischi interferenti.
- 11.2 Il prezzo di cui all'art. 11.1 – da assoggettare ai ribassi offerti dall'Appaltatore in relazione a ciascuna delle sue componenti – è stato determinato in conformità alle risultanze del paragrafo “*Determinazione entità totale dell'appalto*” dell'Allegato e, all'atto esecutivo, è suscettibile di variazione, in più o in meno, in funzione:
- i) del numero effettivo degli iscritti [cfr. punto 2.3.1), lettera a), del disciplinare di gara];
  - ii) del numero effettivo dei datori di lavoro iscritti in banca dati [cfr. punto 2.3.1), lettera b), del disciplinare di gara];
  - iii) del numero effettivo delle pratiche gestite [cfr. punto 2.3.1), lettera c), del disciplinare di gara];
  - iv) del valore effettivo del patrimonio medio gestito nell'anno di riferimento [cfr. punto 2.3.1), lettera d), del disciplinare di gara].
- 11.3 Il prezzo d'Appalto è soggetto ad adeguamento con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 2015, in misura percentuale pari al 75% dell'incremento annuo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi) maturato nel periodo novembre/novembre precedente.

## **Art. 12 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI**

- 12.1 E' esclusa l'erogazione all'Appaltatore di anticipazione sul prezzo d'Appalto.

12.2 Il prezzo d'Appalto è corrisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Appaltatore con le seguenti modalità:

- i) quanto al corrispettivo annuo per posizione individuale gestita, al corrispettivo annuo per ogni datore di lavoro iscritto in banca dati e con dipendenti aderenti ed al corrispettivo richiesto per la gestione delle singole pratiche di "liquidazione" di posizioni per riscatto, erogazioni anticipazioni, trasferimenti ad altri fondi, prestazioni previdenziali, riliquidazioni [cfr. punto 2.3.1), lettere a), b), c) del disciplinare di gara], al netto dei ribassi offerti: i corrispettivi dovuti dovranno essere fatturati trimestralmente con scadenza 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, con applicazione di 1/12 del corrispettivo annuo stabilito per ogni mese, sulla base dei dati risultanti da un prospetto riepilogativo, preventivamente trasmesso all'Amministrazione aggiudicatrice per verifica, presa d'atto ed accettazione, riportante: il numero medio di posizioni individuali gestite nel mese di riferimento, il numero medio di datori di lavoro gestiti nel mese di riferimento; il numero di pratiche di "liquidazioni" di posizioni effettivamente gestite. Ove alla data di fatturazione non sia ancora stato possibile determinare con esattezza i dati relativi all'ultimo mese del trimestre di riferimento, la determinazione dei costi per il mese stesso sarà effettuata su base presuntiva e l'eventuale congruaggio rispetto ai dati effettivi successivamente disponibili sarà effettuato nell'ambito della fatturazione relativa al trimestre successivo, previa rendicontazione delle differenze risultanti all'Amministrazione aggiudicatrice ed accettazione da parte della stessa;
- ii) quanto alla commissione da applicare al patrimonio medio gestito [cfr. punto 2.3.1), lettera d), del disciplinare di gara], al netto del ribasso offerto: i corrispettivi dovuti dovranno essere fatturati trimestralmente con scadenza 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, con applicazione per ogni mese di 1/12 della commissione stabilita su base annua, sulla base dei dati risultanti da un prospetto riepilogativo, preventivamente trasmesso all'Amministrazione

aggiudicatrice per verifica, presa d'atto ed accettazione, riportante la determinazione del patrimonio medio gestito mensile. Ove alla data di fatturazione non sia ancora stato possibile determinare con esattezza i dati relativi all'ultimo mese del trimestre di riferimento, la determinazione dei costi per il mese stesso sarà effettuata su base presuntiva e l'eventuale conguaglio rispetto ai dati effettivi successivamente disponibili sarà effettuato nell'ambito della fatturazione relativa al trimestre successivo, previa rendicontazione delle differenze risultanti all'Amministrazione aggiudicatrice ed accettazione da parte della stessa.

- 12.3 I corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 12.2 sono pagati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente n..... dedicato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto sono: .....
- 12.4 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della medesima L.

## **CAPO VI – PATOLOGIE CONTRATTUALI E RELATIVI RIMEDI**

### **Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE**

- 13.1 L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti casi:
- i) frode nella esecuzione delle prestazioni dedotte in Appalto;
  - ii) stato di insolvenza dell'Appaltatore rispetto a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento dell'Appalto;

- iii) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in Appalto;
  - iv) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
  - v) sospensione dell'esecuzione dell'Appalto senza giustificato motivo;
  - vi) rallentamento nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in Appalto senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare l'esecuzione nei termini prefissati;
  - vii) ritardo comportante l'applicazione di penali in misura superiore, complessivamente, al 10% del prezzo di cui all'art. 11.1;
  - viii) cessione del contratto o affidamento in subappalto senza autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice;
  - ix) omesso o ritardato pagamento per oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del personale dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori;
  - x) esecuzione di transazioni finanziarie senza l'uso di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle relative operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
- 13.2 Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione aggiudicatrice, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno ed a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
- 13.3 A decorrere dal momento in cui riceva una dichiarazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, che dichiara di ritenere il contratto risolto, l'Appaltatore è tenuto immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni, a ripristinare lo *status quo* antecedente all'affidamento dell'Appalto.

#### **Art. 14 PENALE PER RITARDO**

- 14.1 L'Appaltatore è altresì soggetto a penale pecuniaria qualora non osservi i termini indicati nell'Allegato ovvero qualora si renda inadempiente rispetto alle altre modalità esecutive ivi prescritte.
- 14.2 La penale di cui all'art. 14.1 è stabilita in euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno (di calendario) di ritardo rispetto ai tempi di intervento assegnati ed in euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza alle modalità esecutive prescritte che sia stata oggetto di contestazione scritta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.
- 14.3 Le penali sono applicate fin dalla loro maturazione mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutendo la cauzione di cui al precedente art. 10.1, lettera ii).
- 14.4 L'applicazione delle penali non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

#### **Art. 15 GIUDICE ORDINARIO E FORO COMPETENTE**

- 15.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione e alla esecuzione del contratto è competente il Tribunale di Aosta.

#### **Art. 16 CORRISPONDENZA**

- 16.1 Tutta la corrispondenza, fatture incluse, deve essere inoltrata al seguente indirizzo: Servizi Previdenziali Valle d'Aosta s.p.a., piazza Arco d'Augusto n. 10, Aosta, codice postale 11100, Italia. All'attenzione di Dott. Stefano Distilli, Tel. +390165230060 Fax +390165238200 Posta elettronica s.distilli@serviziprevidenzialivda.com; info@serviziprevidenzialivda.com.



## **Art. 17 RISERVATEZZA**

- 17.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Appalto.
- 17.2 L'obbligo di cui all'art. 17.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 17.3 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
- 17.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.
- 17.5 L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Appalto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.
- 17.6 L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **Art. 18 CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 18.1 L'Appalto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì

condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore medesimo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l'Appalto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 19 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO**

- 19.1 Fanno parte integrante del contratto di Appalto, ancorché allo stesso non materialmente allegati, i seguenti documenti: Capitolato d'oneri e suo Allegato; offerte tecnica ed economica dell'Appaltatore.